

DELIBERAZIONE 29 MARZO 2022
135/2022/R/COM

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE DEL CODICE OFFERTA NEI SETTORI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE E DI POPOLAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL CODICE OFFERTA NEL REGISTRO CENTRALE UFFICIALE (RCU) DEL SII

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1198^a riunione del 29 marzo 2022

VISTI:

- le Direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009, 2009/72/CE e 2009/73/CE (di seguito: Terzo Pacchetto);
- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 5 giugno 2019, 2019/944 (di seguito: Direttiva elettrica);
- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 novembre 2019, 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8 (di seguito: decreto-legge 162/19);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 487/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 628/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2016, 102/2016/R/com (di seguito: deliberazione 102/2016/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2017, 850/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 850/2017/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com (di seguito: deliberazione 51/2018/R/com) e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com (di seguito: deliberazione 77/2018/R/com);
- il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (di seguito: Codice di condotta commerciale) di cui all’Allegato A alla deliberazione 28 giugno 2018, 366/2018/R/com e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2020, 549/2020/R/com (di seguito: deliberazione 549/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 135/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 135/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A (di seguito: Quadro Strategico 2022-2025);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 9 dicembre 2021, 567/2021/R/com (di seguito: documento per la consultazione 567/2021/R/com);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 14 dicembre 2021, 579/2021/R/com (di seguito: documento per la consultazione 579/2021/R/com).

CONSIDERATO CHE

- la legge 481/95 intesta all’Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale (articolo 2, comma 12, lettera h)), ivi compresa la vendita al dettaglio, al fine di assicurare al cliente finale una adeguata tutela, anche promuovendo e diffondendo “la massima trasparenza in merito ai servizi offerti, la concorrenzialità dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti finali” (articolo 2, comma 12, lettera l));
- l’articolo 1bis del decreto-legge 105/10 istituisce, presso l’Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: Acquirente Unico), un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII o Sistema) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e di riconsegna, e che le direttive per lo sviluppo del SII e per la gestione dei flussi informativi fra i diversi operatori dei mercati liberalizzati siano stabilite dall’Autorità;
- la legge 124/17, in vista della futura rimozione delle tutele di prezzo, stabilisce una serie di interventi a supporto dello sviluppo della concorrenzialità del mercato retail prevedendo, tra l’altro, che l’Autorità disponga la realizzazione e la gestione da parte del Gestore del SII di un portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità open data delle offerte, al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica (comma 61);
- con la deliberazione 51/2018/R/com, l’Autorità ha dato attuazione alla predetta disposizione legislativa, adottando il Regolamento per la realizzazione e gestione del Portale Offerte (di seguito: Regolamento), da parte del Gestore del SII; in particolare, la citata deliberazione stabilisce:

- i criteri generali per la realizzazione del Portale Offerte;
- i criteri per il calcolo della spesa annua stimata associata a ciascuna offerta;
- il modello organizzativo e tecnologico del sito e,
- le tempistiche per la sua implementazione per fasi successive;
- il Regolamento prevede che debbano essere trasmesse al Gestore del SII per la pubblicazione nel Portale Offerte (di seguito anche: PO) tutte le offerte rivolte alla generalità dei clienti di piccole dimensioni contestualmente alla loro commercializzazione, mentre esclude le offerte riservate a un gruppo chiuso di soggetti dotati di specifici requisiti distintivi, nonché le offerte con condizioni contrattuali ed economiche oggetto di negoziazione individuale, quindi personalizzate in funzione delle caratteristiche specifiche del singolo cliente;
- il Portale Offerte, pertanto, costituisce già il principale strumento di comparazione, che in modo semplice e veloce garantisce la confrontabilità delle proposte commerciali disponibili per i clienti e, a tendere, diventerà uno strumento informativo ancora più completo a disposizione del cliente;
- in tale ambito, ai fini di identificare in modo univoco ciascuna offerta commerciale presente in ogni momento nel PO, è prevista l'indicazione di un codice identificativo, di seguito indicato come *codice offerta*. Tale codice si distingue dalla denominazione commerciale (o nome offerta) dell'offerta stessa in quanto quest'ultima è rappresentativa di un "tipo" di offerta, ovvero di una macrocategoria che può comprendere strutture di prezzo uguali, ma potenzialmente con valori dei corrispettivi differenti tra loro;
- il Codice di condotta commerciale prevede, tra l'altro, obblighi di trasparenza a vantaggio dei clienti finali di piccole dimensioni in capo ai venditori sia nella fase precontrattuale (acquisizione del cliente finale) sia in specifici aspetti della fase contrattuale, nell'ambito del rapporto che intercorre tra le parti in seguito alla stipula del contratto; le disposizioni prevedono che i venditori forniscano in modo trasparente, completo e non discriminatorio le informazioni relative alle proprie offerte contrattuali e adottino ogni ragionevole misura per soddisfare le esigenze di informazione e assistenza dei clienti nella valutazione di tali offerte;
- l'informazione del codice offerta è inoltre stata inserita nel riquadro "Nome offerta" della Scheda sintetica di cui all'Allegato 4 del Codice di Condotta che ciascun venditore rende disponibile al cliente finale in occasione della proposta e in ogni caso prima della conclusione del contratto di fornitura, così come previsto al comma 26.1 lettera a. del Codice di Condotta Commerciale. Ciò ha la principale finalità di permettere al cliente di rintracciare facilmente nel Portale Offerte le informazioni disponibili relative all'offerta che intende sottoscrivere e di poterla comparare con altre offerte al momento presenti nel Portale Offerte, per poter fare una scelta maggiormente consapevole; per la medesima finalità, nel documento per la consultazione 567/2021/R/com e, con maggiore dettaglio, nel documento per la consultazione 579/2021/R/com è stato delineato l'orientamento di prevedere l'inserimento del codice offerta anche nella bolletta;
- il Codice di condotta commerciale dispone, inoltre, all'Articolo 13, i termini e le modalità di preavviso per le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali e per

le evoluzioni automatiche delle condizioni economiche, prevedendo specifici obblighi informativi affinché il cliente finale sia pienamente informato di tali modifiche;

- nell'ambito del Quadro Strategico 2022-2025, l'Autorità ha previsto come primo obiettivo strategico – Obiettivo Strategico S1 – l'accrescimento della capacità dei consumatori – domestici e non domestici – di prendere decisioni, evidenziando che l'*empowerment* del consumatore dipende dalla sua capacità di valutazione dei servizi offerti in un contesto fortemente dinamico ove il cambiamento strutturale dei settori e la crescente digitalizzazione in corso modificano le condizioni di riferimento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il documento per la consultazione 567/2021/R/com, l'Autorità ha delineato i propri orientamenti in merito alla standardizzazione del codice offerta, nonché alle regole di popolamento e aggiornamento del RCU, nei settori energia elettrica e gas naturale;
- nel documento per la consultazione sopra citato è stata messa in evidenza l'importanza di introdurre una funzionalità nel Portale Offerte che permetta al cliente finale di rivedere, in modo semplice e schematico, le caratteristiche dell'offerta sottoscritta, al fine di orientarsi consapevolmente tra le offerte del mercato, prefigurando altresì ulteriori potenziali benefici per i clienti finali, derivanti dal potenziamento degli strumenti di calcolo del Portale Offerte;
- a tal fine, l'Autorità ha espresso l'orientamento di prevedere che i codici offerta vengano strutturati in modo da indicare alcune caratteristiche dell'offerta che possano essere individuate in maniera sistematica, al fine di semplificare le attività di monitoraggio e consentire delle elaborazioni che, a livello aggregato, possano essere utili al cliente che effettua delle valutazioni e dei confronti rispetto alla propria offerta;
- in particolare, nel documento per la consultazione 567/2021/R/com, è stata prospettata l'ipotesi che il codice offerta consenta di individuare almeno alcune informazioni ritenute essenziali, quali:
 - la controparte commerciale;
 - *commodity* (elettricità, gas, *dual fuel*);
 - la struttura di prezzo iniziale (fisso o variabile);
 - prezzo orario, a fasce o monorario;
 - indicazione offerta PLACET;
- per la composizione del codice offerta è stata prospettata la seguente struttura:
 - i primi 6 caratteri per l'identificazione della controparte commerciale;
 - 1 carattere per l'identificazione della *commodity*;
 - 1 carattere per la tipologia di offerta in termini di indicizzazione di prezzo inizialmente applicato (fisso o variabile);
 - 2 caratteri per la struttura di prezzo (orario, a fasce, monorario);
 - 1 carattere per indicare il tipo di offerta PLACET;
 - i restanti 21 caratteri (considerando l'attuale vincolo dei 32 caratteri per la trasmissione delle offerte al Portale Offerte) a discrezione della controparte

commerciale, che contenga un richiamo al nome dell'offerta e al periodo di validità della stessa;

- inoltre, per le citate finalità di potenziare e accrescere il contenuto informativo del Portale Offerte a beneficio dei clienti finali ed efficientare le attività di monitoraggio dei mercati *retail* dell'energia svolte dall'Autorità, è stata evidenziata la necessità di rendere obbligatoria l'informazione del codice offerta tra i dati caratterizzanti la fornitura presenti nel RCU e che tale informazione sia sempre correttamente aggiornata;
- attualmente, in fase di richiesta al SII di uno *switching* o di una voltura, l'utente del dispacciamento/distribuzione o la controparte commerciale comunicano al SII il codice offerta riferito al contratto sottoscritto dal cliente finale; tuttavia, nel caso in cui il cliente finale successivamente sottoscriva una nuova offerta con il medesimo venditore, il SII non riceve alcun aggiornamento e l'informazione in RCU risulterebbe obsoleta;
- pertanto, nel documento per la consultazione 567/2021/R/com, l'Autorità ha prospettato di disciplinare compiutamente gli obblighi di comunicazione del codice offerta al SII, estendendo l'obbligo ai casi di nuova attivazione della fornitura e di rinegoziazione del contratto con sottoscrizione di una nuova offerta da parte del cliente;
- prima dell'entrata in operatività del processo di aggiornamento del RCU in relazione al codice offerta è necessaria una fase preliminare di popolamento del RCU con il codice offerta associato ai punti di prelievo e di riconsegna serviti nel mercato libero;
- a tal fine, nel documento per la consultazione 567/2021/R/com, è stato prospettato il popolamento del RCU prevedendo che:
 - con riferimento alle forniture per le quali sia stata sottoscritta un'offerta già codificata e trasmessa per l'inserimento della stessa nel Portale Offerte o inserita nella Scheda sintetica di cui al Codice di Condotta Commerciale, le controparti commerciali debbano comunicare il suddetto codice offerta al SII;
 - con riferimento alle forniture per le quali sia stata sottoscritta un'offerta in un periodo antecedente all'obbligo di inserimento della medesima nel Portale Offerte, o con riferimento alle offerte per le quali non sussiste l'obbligo di inserimento nel medesimo, le controparti commerciali dovranno comunicare al SII per il popolamento del RCU un codice convenzionale semplificato, attraverso il quale sia possibile l'acquisizione di alcune informazioni elementari di monitoraggio;
- ulteriori aspetti declinati nel documento per la consultazione 567/2021/R/com hanno ad oggetto la messa a disposizione del codice offerta al cliente finale, in particolare prospettando sia l'inserimento del codice offerta in bolletta e nel Portale Consumi, sia un rafforzamento delle disposizioni per la messa a disposizione del codice in fase di contrattualizzazione;
- come illustrato nel documento per la consultazione sopra citato, l'inserimento del codice offerte in bolletta e nel Portale Consumi risponderebbe all'opportunità di consentire al cliente di reperire facilmente e in qualsiasi momento l'informazione relativa al codice offerta; indicazioni più precise e dettagliate con riferimento a tale

ipotesi sono state illustrate nel documento per la consultazione 579/2021/R/com, contenente gli orientamenti finali per il primo gruppo di interventi relativi all'aggiornamento della disciplina della Bolletta 2.0;

- per quanto riguarda il rafforzamento delle disposizioni per la messa a disposizione del codice in fase di contrattualizzazione, gli orientamenti delineati nel documento per la consultazione 567/2021/R/com, anche attraverso la predisposizione di modulistica dedicata, sono finalizzati sostanzialmente al raggiungimento di due obiettivi:
 - rafforzare la comprensione delle caratteristiche dell'offerta che il cliente si accinge a sottoscrivere;
 - facilitare una valutazione comparativa dell'offerta che il cliente si accinge a sottoscrivere, dandogli evidenza degli elementi relativi al "posizionamento" della suddetta offerta, in termini di stima annua della spesa, nel contesto delle offerte disponibili sul mercato, presenti nel Portale Offerte, nel periodo in cui il cliente esamina la proposta;
- un ulteriore spunto di valutazione presente nel documento per la consultazione 567/2021/R/com attiene all'inserimento di un QRcode da riportare nella documentazione precontrattuale e contrattuale, nonché in bolletta, mediante il quale, il cliente finale potrebbe reperire agevolmente un *set* di informazioni caratterizzanti l'offerta molto ampio e descrittivo, accedendo a tutte le informazioni che il venditore ha già trasmesso al Portale Offerte;
- con riferimento alle tempistiche di implementazione delle regole di standardizzazione del codice offerta, nel documento per la consultazione 567/2021/R/com è stata prospettata l'entrata in operatività entro 3 mesi dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione;
- entro il medesimo termine di cui al punto precedente, è stata ipotizzata la conclusione del popolamento del RCU, secondo le modalità definite dal SII, e l'avvio del processo di aggiornamento *on condition* dell'informazione relativa al codice offerta abbinato alla fornitura.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- al documento per la consultazione 567/2021/R/com sono state trasmesse osservazioni da parte di 18 soggetti, di cui 7 associazioni di operatori nei settori energia elettrica e gas naturale e 11 soggetti operanti nei settori della vendita di energia elettrica e gas naturale;
- dalle osservazioni emerge una generale condivisione delle finalità che l'Autorità intende perseguire illustrate nel suddetto documento, tuttavia, sono stati messi in evidenza diversi aspetti critici in relazione ad alcuni degli interventi delineati, dal punto di vista sia operativo che concettuale;
- in particolare, le maggiori criticità sono state evidenziate con riferimento all'introduzione di un modulo informativo contenente gli elementi relativi al "posizionamento" dell'offerta individuata dal codice offerta, in termini di stima della spesa annua, nel contesto delle offerte disponibili sul mercato nel periodo in cui il cliente esamina la proposta;

- con riferimento a tale aspetto, oltre a ritenere critica l'introduzione di ulteriore documentazione da predisporre per il cliente in fase di contrattualizzazione (o la modifica dell'attuale documentazione prevista ai sensi del Codice di condotta commerciale), già ritenuta completa, è stato evidenziato il forte rischio che l'informazione relativa al "posizionamento" dell'offerta in termini di stima della spesa annua non sia significativa e possa essere fuorviante per il cliente;
- in particolare, in molte delle osservazioni è stato evidenziato che l'informazione relativa al "posizionamento" dell'offerta in termini di stima della spesa annua, non solo non sarebbe effettivamente aggiornata non essendo basata su un'interrogazione *real time* del Portale Offerte, ma non darebbe evidenza di molteplici caratteristiche dell'offerta, che il cliente potrebbe meglio confrontare con un accesso diretto al Portale Offerte;
- alcune criticità sono state sollevate anche con riferimento all'introduzione del codice offerta in bolletta e nel Portale Consumi, in particolare in relazione al fatto che le condizioni economiche applicate in corso di fornitura potrebbero essere cambiate rispetto a quelle previste in fase di sottoscrizione dell'offerta legate al suddetto codice e, dunque, confondere il cliente;
- perplessità sono state espresse anche in relazione all'inserimento di un QR code in bolletta e nella documentazione pre-contrattuale, sia in ragione del fatto che un QR code è da molti già utilizzato in tali documenti, sia per il fatto che le informazioni visualizzate a distanza di tempo dalla sottoscrizione del contratto potrebbero essere fuorvianti per il cliente;
- con riferimento alla standardizzazione del codice offerta, i principali elementi di attenzione messi in evidenza nelle osservazioni sono relativi alla necessità di prevedere tempi di implementazione congrui rispetto agli sviluppi sui sistemi informatici che saranno necessari e di stabilire delle regole di standardizzazione che consentano la differenziazione delle offerte commerciali senza irrigidirne le caratteristiche; in particolare, con riferimento a quest'ultimo aspetto, si richiede che la parte di codice a discrezione del venditore sia completamente discrezionale e contempli un numero sufficiente di caratteri al fine di lasciare lo spazio per l'indicazione delle peculiarità delle medesime;
- nella maggior parte delle osservazioni, viene inoltre auspicato che l'obbligo di prevedere il codice offerta standardizzato trovi applicazione per le nuove offerte che saranno caricate sul Portale Offerte a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni regolatorie in materia ed esclusivamente per le offerte per le quali sussiste l'obbligo di inserimento nel PO;
- l'orientamento di prevedere l'associazione del codice offerta ai punti di prelievo e di riconsegna nel RCU, è ritenuto generalmente condivisibile, ma solo per le offerte per le quali è previsto l'obbligo di pubblicazione nel PO e sottoscritte a decorrere dalla data di applicazione prevista nel provvedimento di approvazione;
- con riferimento alle regole di popolamento del codice offerta per i punti di prelievo e di riconsegna presenti in RCU, in alcune osservazioni sono state evidenziate delle complessità operative nella gestione che prevede l'obbligo per gli operatori di abbinare e/o verificare l'informazione relativa al codice offerta con riferimento a tutto

il proprio mercato, oltre che un ridotto beneficio sia per il cliente, sia per le finalità di monitoraggio, non essendo possibile ricostruire puntualmente le condizioni economiche (ad esempio, per una stessa offerta era possibile sottoscrivere un contratto a fasce o monorario); parallelamente, in alcune osservazioni, al fine di migliorare le analisi di monitoraggio del mercato svolte dall'Autorità, è stato prospettato più gestibile, in termini di onerosità, un rafforzamento delle raccolte dati già ad oggi attive;

- analoghe e ulteriori criticità gestionali sono state evidenziate in relazione all'orientamento di prevedere il popolamento del RCU con un codice offerta convenzionale semplificato per le offerte sottoscritte in un periodo antecedente all'obbligo di pubblicazione nel PO, o per le quali non sussiste l'obbligo di pubblicazione nel medesimo;
- con riferimento alle regole di aggiornamento del codice offerta in caso di variazione unilaterale del contratto o di evoluzione automatica delle condizioni contrattuali, oltre all'onere gestionale, è stato generalmente evidenziato che l'aggiornamento del codice in questi casi non sia opportuno in quanto potrebbe non esserci l'attribuzione di un nuovo codice offerta e le condizioni economiche soggette a rinnovo o evoluzione automatica potrebbero non essere presenti sul PO;
- sono pervenute una serie di segnalazioni da parte degli utenti del PO in merito a delle difficoltà riscontrate, in alcuni casi, nel reperire sui siti *internet* degli operatori, le relative offerte visualizzate nel PO.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- lo stato di avanzamento dei processi di aggiornamento del RCU in relazione al codice offerta è diverso tra il settore elettrico e il settore del gas naturale; in particolare, nel settore elettrico i flussi informativi attualmente in uso tecnicamente già consentono l'aggiornamento del codice offerta a seguito di nuova attivazione della fornitura o di variazione dell'offerta sottoscritta dal cliente finale, mentre nel settore del gas naturale è necessario un versionamento dei medesimi processi, che contempla un'attività di implementazione da parte degli operatori e del SII.

RITENUTO OPPORTUNO:

- confermare gli orientamenti in merito alla standardizzazione del codice offerta, in particolare prevedendo che i codici offerta vengano strutturati in modo da tale da contenere informazioni sintetiche su alcune delle caratteristiche dell'offerta, che possano essere individuabili in maniera sistematica ed utilizzabili in elaborazioni funzionali a raccogliere informazioni anche a livello aggregato sulle caratteristiche delle offerte sottoscritte dai clienti;
- in considerazione delle osservazioni pervenute con riferimento alla composizione del codice offerta, confermare di non modificare l'attuale vincolo di trentadue caratteri per la costituzione del codice offerta e prevedere la seguente struttura standard del codice offerta:

- i primi sei caratteri per l'identificazione della controparte commerciale;
 - un successivo carattere per l'identificazione della *commodity* (energia elettrica, gas naturale, *dual fuel*);
 - un successivo carattere per indicare: un'offerta generalizzata pubblicata nel PO simulabile; un'offerta generalizzata pubblicata nel PO non simulabile; un'offerta trasmessa al Gestore del PO le cui condizioni economiche sono definite a seguito di variazioni unilaterali o per evoluzioni automatiche ai sensi dell'articolo 13 del Codice di Condotta commerciale; offerta non generalizzata ai sensi della deliberazione 51/2018/R/com;
 - un successivo carattere per la tipologia di offerta in termini di indicizzazione di prezzo applicato (fisso o variabile, come definito nel Codice di condotta commerciale);
 - un successivo carattere per la tipologia di prezzo (orario, a fasce o monorario per il settore elettrico; monorario per il gas);
 - un successivo carattere per indicare il tipo di offerta (PLACET, offerta di mercato libero, servizio di tutela);
 - due successivi caratteri per indicare la *release* dell'offerta;
 - due successivi caratteri da riservare per individuare ulteriori caratteristiche dell'offerta, in considerazione dei possibili sviluppi di utilizzo del codice offerta;
 - i restanti diciassette caratteri successivi a discrezione della controparte commerciale;
- specificare che la *release* dell'offerta è un numero funzionale a identificare le condizioni economiche che variano nel tempo con riferimento alla medesima offerta;
 - prevedere che l'obbligo di utilizzare la struttura standard del codice offerta trovi applicazione per le offerte a decorrere dall'1 luglio 2022 per tutte le offerte, sia per le nuove offerte che saranno pubblicate sul PO sia per le nuove offerte non soggette all'obbligo di comunicazione sul PO.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- in coerenza con la principale funzione del codice offerta volto a permettere al cliente di rintracciare facilmente le informazioni relative all'offerta che intende sottoscrivere in modo da poterla comparare con altre offerte presenti nel PO, per poter effettuare una scelta maggiormente consapevole, prevedere degli obblighi di comunicazione al PO delle informazioni relative alle offerte rinegoziate, oggetto di variazione unilaterale o soggette a evoluzione automatica delle condizioni contrattuali, per permettere al cliente finale di effettuare la predetta comparazione anche in relazione alle offerte le cui condizioni contrattuali siano rinegoziate o variate in seguito a un'evoluzione automatica; a tale scopo, le predette informazioni devono essere trasmesse al PO entro le medesime tempistiche di trasmissione al cliente finale previste dal Codice di condotta commerciale;
- conseguentemente, al fine di fornire al cliente finale un'informazione coerente sia durante la fase precontrattuale sia durante la fase contrattuale, qualora il cliente volesse confrontare l'offerta presentata dal venditore oppure l'offerta già sottoscritta,

aggiornare gli obblighi informativi in capo al venditore di cui al Codice di condotta commerciale prevedendo:

- l'inserimento del riferimento al codice offerta di cui alla presente deliberazione nei criteri di compilazione del quadro "Nome offerta" della Scheda sintetica di cui all'Articolo 26;
- l'inserimento del nuovo codice offerta risultante da una variazione unilaterale o da una evoluzione automatica nelle comunicazioni al cliente finale di cui, rispettivamente, all'Articolo 13.1 e all'Articolo 13.5;
- sempre nell'ottica di favorire una più agevole reperimento, da parte del cliente finale, delle offerte che intende valutare, prevedere l'inserimento nel PO del *link* diretto all'offerta del venditore laddove presente sul sito *internet* di quest'ultimo.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- confermare l'orientamento di prevedere l'associazione del codice offerta ai punti di prelievo e di riconsegna nel RCU con riferimento a tutte le nuove offerte sottoscritte, anche quelle non soggette all'obbligo di comunicazione nel PO, in quanto anche in questi casi il codice offerta è presente nella Scheda sintetica di cui al Codice di Condotta Commerciale, fornita al cliente e funzionale a dare maggiore consistenza alle analisi a supporto delle attività di monitoraggio svolte dall'Autorità, a decorrere dall'1 luglio 2022 per il settore elettrico e dal 1 gennaio 2023 per il settore gas;
- confermare l'obbligo di comunicazione al SII del codice offerta, riferito al contratto sottoscritto dal cliente finale, in fase di richiesta *switching* o voltura nei settori elettrico e gas, ed estendere il medesimo obbligo in caso di nuova attivazione della fornitura, a decorrere dai medesimi termini di cui al precedente alinea, integrando ove necessario, i flussi informativi attualmente in uso, nelle more della centralizzazione del processo di richiesta di una nuova attivazione;
- prevedere che la controparte commerciale debba procedere con l'aggiornamento del codice offerta in RCU, mediante processo *on condition*, anche in esito a rinegoziazioni, variazioni unilaterali del contratto o evoluzione automatica delle condizioni contrattuali, entro 3 giorni lavorativi dalla data di decorrenza delle nuove condizioni economiche;
- prevedere che, il processo di aggiornamento *on condition* del codice offerta in RCU trovi applicazione a decorrere dal 1 luglio 2022 per il settore elettrico e dal 1 gennaio 2023 per il settore gas;
- accogliere parzialmente le osservazioni con riferimento all'inserimento nel RCU del codice offerta per le offerte già sottoscritte dai clienti finali, prevedendo che il popolamento del RCU sia limitato ai punti di prelievo e di riconsegna per i quali i clienti finali abbiano sottoscritto un'offerta inserita nel PO, a decorrere dall'1 gennaio 2020, e prevedere che tale popolamento debba essere effettuato entro il 30 giugno 2022 per il settore elettrico ed entro il 31 dicembre 2022 per il settore gas;
- con riferimento alle offerte sottoscritte in un periodo antecedente all'1 gennaio 2020, prevedere che le controparti commerciali inseriscano in RCU un codice convenzionale semplificato; prevedendo che le controparti commerciali inseriscano

un codice offerta avente la medesima struttura del codice offerta standardizzato nel quale siano valorizzate le informazioni relative a:

- controparte commerciale;
 - *commodity*;
 - la tipologia di offerta in termini di indicizzazione di prezzo attualmente applicato (fisso o variabile, come definito nel Codice di condotta commerciale);
- prevedere che il popolamento del RCU con il codice offerta semplificato trovi applicazione entro il 30 settembre 2022 per il settore elettrico ed entro il 31 dicembre 2022 per il settore gas.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- rimandare a successivo provvedimento le disposizioni relative all'introduzione del codice offerta in bolletta e nel Portale Consumi, nonché dell'inserimento in bolletta e nella documentazione precontrattuale di un QR Code, anche in considerazione delle più ampie valutazioni in materia effettuate a seguito delle osservazioni pervenute al documento per la consultazione 579/2021/R/com;
- non prevedere nell'ambito del presente provvedimento obblighi informativi per il rafforzamento delle disposizioni per la messa a disposizione del codice offerta in fase di contrattualizzazione.

RITENUTO NECESSARIO:

- con riferimento alle informazioni minime da comunicare nel caso di richiesta di *switching* nei settori energia elettrica e gas, modificare l'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel e l'Allegato A alla deliberazione 77/2018/R/com;
- con riferimento alle informazioni minime da comunicare nel caso di richiesta di voltura nei settori energia elettrica e gas, modificare l'Allegato A alla deliberazione 135/2021/R/eel e l'Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com;
- con riferimento all'elenco dei dati costituenti il RCU nei settori energia elettrica e gas, modificare l'Allegato A alla deliberazione 628/2015/R/eel e l'Allegato A alla deliberazione 850/2017/R/gas;
- con riferimento al caricamento dei dati a seguito dell'attivazione della fornitura, modificare l'Articolo 4 della deliberazione 628/2015/R/eel e l'Articolo 5 della deliberazione 850/2017/R/gas;
- con riferimento all'aggiornamento *on condition* dei dati costituenti il RCU nei settori energia elettrica e gas, modificare l'Articolo 5 della deliberazione 628/2015/R/eel e l'Articolo 6 della deliberazione 850/2017/R/gas;
- con riferimento all'obbligo in capo agli operatori di trasmettere al PO anche le informazioni sulle offerte le cui condizioni contrattuali sono variate in esito a variazioni unilaterali ovvero evoluzioni automatiche, modificare l'Allegato A alla deliberazione 51/2018/R/com;

- con riferimento alle informazioni da comunicare al cliente finale in fase precontrattuale e in caso di variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali o delle evoluzioni automatiche delle condizioni economiche, integrare il Codice di condotta commerciale

DELIBERA

Articolo 1

Struttura standard del Codice offerta

- 1.1 La struttura standard del Codice offerta è composta dai seguenti 32 (trentadue) caratteri:
- a) i primi sei caratteri per l'identificazione della controparte commerciale (es. **012345**);
 - b) un successivo carattere per l'identificazione della commodity (energia elettrica (**E**), gas naturale (**G**), *dual fuel* (**D**));
 - c) un successivo carattere per indicare:
 - offerta generalizzata pubblicata nel PO simulabile (**S**);
 - offerta generalizzata pubblicata nel PO non simulabile (**T**);
 - offerta trasmessa al Gestore del PO le cui condizioni economiche sono definite a seguito di variazioni unilaterali o per evoluzioni automatiche ai sensi dell'articolo 13 del Codice di Condotta commerciale (**P**);
 - offerta non generalizzata ai sensi della deliberazione 51/2018/R/com (**N**);
 - d) un successivo carattere per la tipologia di offerta in termini di indicizzazione di prezzo applicato (fisso (**F**) o variabile (**V**), come definito nel Codice di condotta commerciale);
 - e) un successivo carattere per la tipologia di prezzo (orario (**O**), a fasce (**F**), monorario (**M**) per il settore elettrico; monorario (**M**) per il settore gas);
 - f) un successivo carattere per indicare il tipo di offerta PLACET (offerta PLACET (**P**), offerta di mercato libero (**L**), servizio di tutela (**T**);
 - g) due successivi caratteri per indicare la *release* dell'offerta (es. **01**);
 - h) due successivi caratteri da riservare per individuare ulteriori caratteristiche dell'offerta, in considerazione dei possibili sviluppi di utilizzo del codice offerta (**XX**);
 - i) i restanti diciassette caratteri successivi a discrezione della controparte commerciale (**17 caratteri alfanumerici**).

Articolo 2

Modifica all'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel

- 2.1 L'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel è modificato come segue:

- a) all'Articolo 7, comma 7.3, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera:
“g) il codice dell’offerta sottoscritta dal cliente.”

Articolo 3

Modifica all’Allegato A alla deliberazione 77/2018/R/com

- 3.1 L’ Allegato A alla deliberazione 77/2018/R/com è modificato come segue:
a) all’ Articolo 7, comma 7.3, dopo la lettera h) è inserita la seguente lettera:
“i) il codice dell’offerta sottoscritta dal cliente.”

Articolo 4

Modifica all’Allegato A alla deliberazione 135/2021/R/eel

- 4.1 L’ Allegato A alla deliberazione 135/2021/R/eel è modificato come segue:
a) all’ Articolo 4, comma 4.2, dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera:
“e) il codice dell’offerta sottoscritta dal cliente.”

Articolo 5

Modifica all’Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com

- 5.1 L’Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com è modificato come segue:
a) all’ Articolo 4, comma 4.2, dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera:
“f) il codice dell’offerta sottoscritta dal cliente.”

Articolo 6

Modifica all’Allegato A alla deliberazione 628/2015/R/eel

- 6.1 L’Allegato A alla deliberazione 628/2015/R/eel è modificato come segue:
a) alla “**Tabella 1: dati costituenti il RCU**” dopo la lettera C.10 è inserita la seguente lettera:
“C.11 Codice offerta sottoscritta dal cliente.”

Articolo 7

Modifica all’Allegato A alla deliberazione 850/2017/R/gas

- 7.1 L’Allegato A alla deliberazione 850/2017/R/gas è modificato come segue:
a) alla “**Tabella A: dati costituenti il RCU**” dopo la lettera C.10 è inserita la seguente lettera:
“C.11 Codice offerta sottoscritta dal cliente.”

Articolo 8

Modifiche alla deliberazione 628/2015/R/eel

- 8.1 La deliberazione 628/2015/R/eel è modificata come segue:

- a) all'Articolo 4, comma 4.3 lettera b), le parole "C.4 e C.8 della Tabella 1" sono sostituite dalle parole "C.4, C.8 e C.11 della Tabella 1";
- b) all'Articolo 5, dopo il comma 5.1 è inserito il seguente comma:
"5.1bis Nel tempo massimo di 3 giorni lavorativi dalla data di effetto della variazione, ciascuna controparte commerciale è tenuta ad aggiornare, per i punti di prelievo cui risulta associata, interessati alla variazione, il dato C.11 della Tabella 1.";
- c) all'Articolo 5, comma 5.2, le parole "di cui al precedente comma 5.1 lettere a) e b)" sono sostituite dalle parole "di cui al presente Articolo".

Articolo 9

Modifiche alla deliberazione 850/2017/R/gas

9.1 La deliberazione 850/2017/R/gas è modificata come segue:

- a) all'Articolo 5, comma 5.2 lettera b), le parole "da C.5 a C.7 e C.10 di cui alla Tabella A" sono sostituite dalle parole "da C.5 a C.7, C.10 e C.11 di cui alla Tabella A";
- b) all'Articolo 6, dopo il comma 6.1 è inserito il seguente comma:
"6.1bis Nel tempo massimo di 3 giorni lavorativi dalla data di effetto della variazione, ciascuna controparte commerciale è tenuta ad aggiornare, per i punti di prelievo cui risulta associata, interessati alla variazione, il dato C.11 di cui alla Tabella A."

Articolo 10

Modifiche all'Allegato A della deliberazione 51/2018/R/com

10.1 All'Allegato A della deliberazione 51/2018/R/com è modificato come segue:

- a) all'Articolo 1 sono inserite le seguenti definizioni:
dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:
"b) bis codice offerta: codice offerta composto da 32 (trentadue) caratteri di cui alla deliberazione 135/2022/R/com.";
- dopo la lettera e) sono inserite le seguenti lettere:
"e)bis deliberazione 426/2020/R/com è la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2020, 426/2020/R/com;
e)ter deliberazione 135/2022/R/com è la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2022, 135/2022/R/com;
e)quater evoluzione automatica è qualsiasi variazione delle condizioni economiche della fornitura già prevista e determinata nel contratto sottoscritto dal cliente finale ai sensi della deliberazione 426/2020/R/com;"
- b) all'Articolo 3, dopo il comma 3.2 è aggiunto il seguente comma:
"3.2bis Tutti i venditori sono tenuti a trasmettere al Gestore le informazioni sulle offerte, che soddisfano i requisiti di cui all'Articolo 5, le cui condizioni contrattuali siano oggetto di variazioni unilaterali o

evoluzioni automatiche contestualmente all’invio delle rispettive comunicazioni di cui al comma 13.1 e 13.5 dell’allegato A alla deliberazione 426/2020/R/com.

- c) All’Articolo 5, dopo il comma 5.2 è aggiunto il seguente comma:
“5.3 Le offerte di cui al comma 3.2bis, sono visualizzabili nel Portale Offerte solamente dai clienti finali destinatari delle comunicazioni di cui al medesimo comma con le modalità definite dal Gestore sulla base di indicazioni dell’Autorità.”
- d) All’Articolo 9, dopo il comma 9.2 è aggiunto il seguente comma:
“9.3. Ai fini della consultazione delle offerte di cui al comma 3.2bis, all’utente saranno richieste, oltre alle informazioni di cui al presente articolo, anche il codice offerta, funzionale al calcolo della spesa annua stimata.”;
- e) all’Articolo 10, comma 10.2 sono apportate le seguenti modifiche:
alla lettera g. le parole “lettera f.” sono sostituite con “lettera f.”;
dopo la lettera g. è aggiunta la seguente lettera:
“h. codice offerta.”;
- f) all’Articolo 11, comma 11.3 sono apportate le seguenti modifiche:
alla lettera k. la parola “garanzie.” è sostituita con “garanzie.”;
dopo la lettera k. è aggiunta la seguente lettera:
“l. codice offerta.”;
- g) all’Articolo 12, comma 12.3 sono apportate le seguenti modifiche:
alla lettera r. la parola “venditore.” è sostituita con “venditore.”;
dopo la lettera s. sono aggiunte le seguenti lettere:
“t. il link diretto all’offerta commerciale qualora sia pubblicata sul sito *internet* del venditore;
u. la denominazione commerciale;
v. il codice offerta.”.
- h) all’Articolo 14, il comma 14.1 è sostituito con il seguente:
“14.1 La spesa annua stimata delle offerte pubblicate nel Portale Offerte nonché delle offerte di cui al comma 3.2bis, avviene sulla base del prelievo annuo associato all’utente, come definito all’Articolo 15, e delle componenti di prezzo applicabili alla specifica offerta commerciale nel medesimo periodo, come definite all’Articolo 16. Il calcolo della spesa annua stimata è effettuato con riferimento a quattro trimestri solari a partire dal primo giorno del trimestre in cui l’utente consulta il Portale Offerte.”.

Articolo 11

Modifiche al Codice di condotta commerciale

11.1 Il Codice di condotta commerciale è modificato come segue:

- a) all’Articolo 1, sono aggiunte le seguenti definizioni:
 - i. codice offerta è il codice alfanumerico composto da 32 (trentadue) caratteri di cui all’Articolo 1 della deliberazione 135/2022/R/com.”;

- ii. deliberazione 135/2022/R/com è la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2022, 135/2022/R/com, recante “Disposizioni in materia di standardizzazione del codice offerta nei settori energia elettrica e gas naturale e di popolamento e aggiornamento del codice offerta nel registro centrale ufficiale (RCU) del SII”;
- b) all’Articolo 13, comma 3, lettera e). dopo le parole “condizioni economiche,” sono aggiunte le seguenti parole: “il nuovo codice offerta risultante dalla modifica medesima e”;
- c) all’Articolo 13, comma 6, lettera b. sono aggiunte le seguenti parole: “e il nuovo codice offerta risultante dall’evoluzione automatica medesima”;
- d) all’Articolo 26, comma 1, lettera a., le parole “il codice dell’offerta commerciale medesima (nel caso in cui l’offerta sia presente sul Portale Offerte, tale codice deve corrispondere al codice che nel sito di comparazione identifica l’offerta commerciale)” sono sostituite dalle parole “il codice dell’offerta commerciale medesima di cui alla deliberazione 135/2022/R/com”.

Articolo 12

Disposizioni transitorie e finali

- 12.1 Le disposizioni di cui agli Articoli 1, 6, 8 e 10 del presente provvedimento trovano applicazione a decorrere dall’1 luglio 2022.
- 12.2 Le disposizioni di cui agli Articoli 7 e 9 del presente provvedimento trovano applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2023.
- 12.3 Entro il 30 giugno 2022, ciascuna controparte commerciale nel settore energia elettrica, secondo le modalità e i termini di cui alle Specifiche tecniche definite dal Gestore del SII, è tenuta a comunicare, il codice offerta, con riferimento a tutti i punti di prelievo per i quali ha stipulato con il cliente finale un contratto di fornitura a decorrere dal 1 gennaio 2020.
- 12.4 Entro il 30 settembre 2022, ciascuna controparte commerciale nel settore energia elettrica, secondo le modalità e i termini di cui alle Specifiche tecniche definite dal Gestore del SII, è tenuta a comunicare, il codice offerta semplificato, con riferimento a tutti i punti di prelievo per i quali ha stipulato con il cliente finale un contratto di fornitura prima del 1 gennaio 2020.
- 12.5 Entro il 31 dicembre 2022, ciascuna controparte commerciale nel settore gas naturale, secondo le modalità e i termini di cui alle Specifiche tecniche definite dal Gestore del SII, è tenuta a comunicare:
 - a) il codice offerta, con riferimento a tutti i punti di riconsegna per i quali ha stipulato con il cliente finale un contratto di fornitura a decorrere dal 1 gennaio 2020;
 - b) il codice offerta semplificato, con riferimento a tutti i punti di riconsegna per i quali ha stipulato con il cliente finale un contratto di fornitura prima del 1 gennaio 2020.
- 12.6 Il presente provvedimento è trasmesso al Gestore del SII al fine di adeguare le Specifiche Tecniche dei processi impattati dalle disposizioni di cui al presente

provvedimento nonché, in qualità di Gestore del PO, di adeguare la procedura di trasmissione delle offerte al SII, in coerenza con le disposizioni di cui al presente provvedimento.

12.7 Il presente provvedimento, nonché l'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel, l'Allegato A alla deliberazione 77/2018/R/com, l'Allegato A alla deliberazione 135/2021/R/eel, l'Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com, la deliberazione 628/2015/R/eel e il relativo Allegato A, la deliberazione 850/2017/R/gas e il relativo Allegato A, l'Allegato A alla deliberazione 51/2018/R/com e il Codice di condotta commerciale, come risultanti dalle modifiche e integrazioni apportate dal presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità, www.arera.it.

29 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini